



Regolamento per la concessione di contributi economici per interventi a impatto sociale e culturale della Fondazione Banco di Napoli

---

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI  
A IMPATTO SOCIALE E CULTURALE DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**

**(Approvato nella seduta del Consiglio Generale del 03/03/2022)**



## TITOLO I - Ambito di applicazione

### Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, disciplina le modalità attuative degli scopi statutari della Fondazione Banco di Napoli (di seguito Fondazione), con specifico riferimento alle attività erogative per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione, prevedendo i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione dei progetti e delle iniziative da sostenere, procedure di selezione, la motivazione delle scelte, il migliore utilizzo delle risorse, l'effettiva priorità per interventi efficaci e sostenibili, in conformità ai principi della Carta delle Fondazioni, approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

### Art. 2 Ambito territoriale

La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia).

### Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "erogazione" qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in servizi, effettuato dalla Fondazione, per sostenere in tutto o in parte la realizzazione di progetti nei settori d'intervento di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione, a favore di altri soggetti pubblici o privati;
- b) per "progetto" qualunque forma di attività, comunque organizzata, da svolgere nei settori d'intervento di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
- c) per "iniziativa" qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità statutarie della Fondazione;
- d) per "progetti specifici propri" quei progetti con i quali la Fondazione persegue, agendo direttamente attraverso proprie entità strumentali o derivate, anche in partenariato con altre associazioni, le finalità istituzionali in modo più incisivo ed efficace;
- e) per "avviso pubblico" l'invito a presentare iniziative e progetti, in coerenza con le priorità e gli obiettivi di intervento dichiarati e secondo le procedure, i tempi, la modulistica ed i criteri di selezione indicati nello stesso avviso, a cui la Fondazione si impegna a dare la maggiore evidenza possibile attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale;
- f) per "altri soggetti" o "soggetti terzi" o "terzi" i soggetti estranei alla Fondazione. Tra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione da vincoli di carattere patrimoniale e organizzativo, ovvero dalla condivisione di obiettivi strategici di intervento nei medesimi territori, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.



#### **Art. 4 Principi generali**

1. La Fondazione persegue i propri scopi:

a) mediante il finanziamento di iniziative e progetti specifici propri da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) sostenendo iniziative e progetti promossi da soggetti terzi nell'ambito dei settori di intervento istituzionale della Fondazione.

2. La Fondazione opera esclusivamente nei settori statutariamente definiti della ricerca scientifica e tecnologica; dell'educazione, istruzione e formazione; dell'arte, attività e beni culturali; del volontariato, filantropia e beneficenza; della sanità e assistenza.

3. Nel sostenere i progetti nei settori indicati al comma precedente la Fondazione si propone di cogliere i seguenti obiettivi:

a) favorire la creazione di un network tra gli enti del terzo settore nel territorio per l'avvio di sinergie virtuose in grado di promuovere il dialogo e la condivisione di know-how, aiuto e promozione reciproca;

b) incoraggiare interventi che favoriscano lo sviluppo della coesione sociale e della promozione culturale con approcci innovativi, economicamente sostenibili, a impatto sociale e che coinvolgano i diversi protagonisti delle comunità locali;

c) svolgere un'attività mirata al monitoraggio dei bisogni socialmente rilevanti, ai mutamenti sociali ed economici che hanno interessato od interesseranno la comunità di riferimento ed alla costruzione di risposte innovative ai nuovi bisogni sociali con l'attività di comunità generative;

d) promuovere azioni per lo sviluppo territoriale attraverso il rafforzamento del ruolo per quelle organizzazioni che presentano competenze identificative nei relativi settori di intervento;

e) assicurare collaborazione e partecipazione ad eventi culturali e sociali di rilevanza territoriale e nazionale che si svolgono nelle regioni statutarie, volti a favorire lo sviluppo e l'inclusione sociale.

4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione la Fondazione si avvale della Commissione per la promozione della sostenibilità sociale (di seguito Commissione), composta da massimo 5 membri del Consiglio Generale e da quest'ultimo designati.

La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle procedure di valutazione e selezione delle richieste in conformità con quanto previsto dagli Artt. 11e 15 del presente Regolamento, e si avvale per le attività istruttorie della struttura amministrativa della Fondazione.

### **TITOLO II - Destinatari e modalità di intervento**

#### **Art.5 Soggetti destinatari**

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che per esperienza,

competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 1 anno e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo delle comunità locali;
- b) operare da almeno un anno nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione.

L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;

2. L'avviso pubblico potrà annualmente disporre ulteriori requisiti di ammissibilità soggettivi in relazione agli obiettivi da perseguire in coerenza con quanto disposto nel Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

## **Art. 6 Soggetti esclusi**

1. Non sono ammesse erogazioni:

- a) dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro;
- b) destinate a persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca e di quelle a supporto degli indigenti;
- c) destinate a partiti e movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
- d) finalizzate esclusivamente a sostenere la vita stessa dell'organizzazione e il suo funzionamento



ordinario, senza generare impatto nelle comunità di riferimento;

e) destinate ad attività a prevalenza commerciale, ovvero per progetti in cui non si rilevi una adeguata ponderazione tra effetti sociali e finalità commerciali e di sostenibilità economica.

2. L'avviso pubblico potrà annualmente disporre ulteriori condizioni di non ammissibilità in relazione agli obiettivi da perseguire in coerenza con quanto disposto nel Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

### **Art. 7 Impegni pluriennali**

1. Le iniziative e i progetti finanziati con un contributo della Fondazione hanno di norma durata non superiore ai 12 (dodici) mesi.

2. La Fondazione può assumere impegni pluriennali, per iniziative e progetti di durata superiore ai 12 mesi e, comunque contenuti nell'arco di un triennio, solo in presenza di riconosciuti e rilevanti obiettivi di intervento di elevata complessità. In tal caso, l'erogazione delle quote annuali successive alla prima è effettuata subordinatamente alla positiva valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli stati di avanzamento annuale del progetto, come documentati da rendicontazione/relazione tecnica di attuazione periodica.

3. Proroghe del termine per la realizzazione dei progetti possono essere concesse solo sulla base di richiesta scritta da parte del soggetto proponente, adeguatamente motivata, e non più di una volta.

### **Art. 8 Modalità di intervento**

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione, la Fondazione organizza la propria attività erogativa secondo le seguenti modalità:

- Richiesta “a sportello”;
- Avviso pubblico/Manifestazione di interesse;
- Progetti specifici propri.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio Generale, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi, i soggetti beneficiari ed eventuali altri criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

2. La Fondazione può predisporre “progetti specifici propri”, anche mediante la promozione di forme di partenariato con altri soggetti.

## **TITOLO III - Modalità operative**

### **Art. 9 Modalità di accesso alle erogazioni**

1. Per le richieste a “sportello”, ovvero per le erogazioni previste dalla Fondazione nei vari settori di



intervento e non disciplinate da avvisi pubblici specifici, le richieste dovranno essere formalizzate da parte dei soggetti interessati compilando un apposito modulo on-line disponibile sul sito istituzionale della Fondazione ([www.fondazionebanconapoli.it](http://www.fondazionebanconapoli.it)) nei tempi e nelle modalità pubblicate sul medesimo sito.

2. I progetti specifici propri possono trarre origine da una iniziativa diretta della Fondazione o su proposta di soggetti terzi che richiedono l'intervento in partenariato di scopo della Fondazione stessa.

3. Le organizzazioni e i soggetti proponenti che intendano accedere ai contributi sulla base di un Avviso pubblico della Fondazione, sono tenuti a presentare formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità ed i termini temporali definiti nello stesso Avviso, pena l'inammissibilità delle domande medesime alla fase istruttoria.

La richiesta deve indicare almeno:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro.

Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

4. Con riferimento alla copertura del costo totale di progetto, il soggetto proponente è tenuto a specificare l'entità del contributo richiesto alla Fondazione, entro i limiti massimi riportati nell'Avviso pubblico, e quanta parte del budget previsionale di progetto trova copertura su altre risorse già nella disponibilità del proponente in quanto trattasi di mezzi propri ovvero di altri finanziamenti assicurati da istituzioni pubbliche o private per concorrere alle medesime finalità.

5. In caso di positivo accoglimento della richiesta di finanziamento della proposta progettuale candidata, su decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, il contributo assegnato dalla Fondazione potrà essere pari all'importo richiesto, ovvero potrà essere determinato in misura ridotta rispetto alla



richiesta. In tal caso, in sede di accettazione del contributo, il soggetto proponente e beneficiario dovrà attestare le ulteriori fonti di copertura per la parte di contributo non riconosciuta dalla Fondazione. In alternativa dovrà produrre una richiesta di rimodulazione del budget e delle relative attività, garantendo la quota di risorse proprie già dichiarate in sede di candidatura, ovvero garantendo la proporzionalità tra contributo assegnato e risorse proprie, tanto al fine della piena attuazione della proposta progettuale candidata. L'accettazione della predetta richiesta di rimodulazione è approvata o rigettata dal Presidente del CdA.

#### **Art. 10 Informazione e pubblicità a cura dei soggetti beneficiari**

Ciascun soggetto beneficiario del contributo della Fondazione, sia esso in forma monetaria o in servizi, ha l'obbligo di utilizzare il logo della Fondazione per il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa e dei suoi risultati, e nell'allestimento di tutte le attività previste, nonché nella comunicazione istituzionale connessa al progetto finanziato.

### **TITOLO IV - Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio**

#### **Art. 11 Criteri di valutazione**

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione, pur nella più ampia discrezionalità, osserverà, nella procedura di valutazione e di selezione delle richieste di contributo, i criteri generali di valutazione descritti nell'articolo 15.

#### **Art. 12 Delibera delle erogazioni**

1. L'Organo deputato a deliberare la concessione di contributi finanziari è il Consiglio di Amministrazione che, sulla base dell'istruttoria preparata dalla Commissione per la promozione della sostenibilità sociale, con il supporto della struttura amministrativa della Fondazione, e nel rispetto del Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale, delibera sull'ammissibilità delle richieste di contributo.
2. Salvo il caso in cui la domanda non sia accoglibile perché presentata da un soggetto non idoneo o per mancanza di uno dei requisiti formali indicati nel successivo art. 14, ogni decisione sulla ammissibilità della domanda a contributo resta riservata al Consiglio di Amministrazione.
3. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste pervenute ed esaminate sono insindacabili.
4. La presentazione delle istanze e/o la loro approvazione, non generano nei proponenti alcun diritto al conseguimento delle erogazioni sino al convenzionamento di cui al comma 2 dell'art. 14.

### **Art. 13 Comunicazione delle decisioni**

Ogni decisione, positiva o negativa, assunta in ordine alle richieste di contributo dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicata al richiedente in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata. Non sussiste alcun obbligo di comunicare le motivazioni dell'eventuale rigetto delle richieste. Pertanto, il richiedente non potrà avanzare alcun diritto o pretesa in relazione a tale decisione.

### **Art. 14 Modalità di erogazione**

1. Il Segretario Generale della Fondazione sovrintende alle procedure di erogazione, assistendo il Presidente nelle fasi successive alla deliberazione e assicura che le decisioni siano attuate con puntualità e completezza.
2. Le modalità di erogazione del contributo e di attuazione e monitoraggio del progetto selezionato sono definite dall'Atto di Accettazione, che dovrà essere appositamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario, successivamente alla comunicazione della decisione di ammissione della richiesta.
3. L'erogazione del contributo concesso avviene di norma in due tranches, la prima a titolo di anticipazione, a seguito di sottoscrizione dell'Atto di Accettazione e di trasmissione di apposita dichiarazione di avvio attività, e la seconda a titolo di saldo, a seguito della conclusione delle attività progettuali e della compiuta e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti. In caso di progetti pluriennali, l'Atto di Accettazione stabilirà le modalità di erogazione per le diverse annualità previste. In tutti i casi, l'erogazione del contributo è subordinata all'autorizzazione del Presidente.
4. Le erogazioni monetarie sono effettuate mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, che sarà stato indicato dal soggetto beneficiario per lo svolgimento di tutte le operazioni di spesa connesse al progetto, salvo esplicita deliberazione in una forma diversa. In ogni caso, non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti, né è consentito liquidare su conto corrente intestato a persona fisica o a persona giuridica diversa dalla organizzazione beneficiaria.
5. È demandata al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di un manuale di rendicontazione per le attività erogative non rientranti in quelle per cui è previsto un Avviso pubblico/Manifestazione di interesse. Il predetto manuale dovrà essere elaborato nel rispetto dei principi definiti dal presente Regolamento.

### **Art. 15 Istruttoria, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei progetti**

1. La selezione delle richieste viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la promozione della sostenibilità sociale. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti ammessi a contributo potranno essere affidati dal Consiglio di Amministrazione alla Commissione. Il processo di selezione delle richieste si articola nelle seguenti fasi:
  - A) Istruttoria



B) Monitoraggio

### A) ISTRUTTORIA

Per l'attività istruttoria la Commissione si avvale della struttura amministrativa della Fondazione e cura in particolare l'Accogliibilità formale delle domande, con riferimento al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità delle domande medesime.

Accogliibilità. Essa deve essere verificata:

**a) in relazione ai soggetti richiedenti:** sono ammissibili solo ed esclusivamente i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

**b) in relazione alla proposta progettuale candidata:** sono ammissibili le proposte che risultino:

- presentate esclusivamente mediante compilazione del format di candidatura allegato all'Avviso pubblico e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- complete di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso pubblico sia con riferimento alla proposta progettuale che al soggetto proponente
- presentate nel rispetto dei termini temporali indicati sul sito della Fondazione
- non ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Valutazione qualitativa. Essa deve essere condotta applicando i seguenti **criteri di valutazione**, suscettibili di essere integrati appositamente da un Avviso pubblico, con riferimento specifico alle finalità perseguite:

**a) in relazione all'idea proposta:**

- coerenza con le finalità e gli obiettivi specifici così come definiti dalla Fondazione nel Documento Programmatico annuale;
- strategia di intervento e sua efficacia rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi dichiarati;
- contenuto di innovazione sociale;
- impatto sociale/culturale/economico nella comunità di riferimento.

**b) in relazione alle caratteristiche del richiedente:**

- competenze, professionalità, credibilità, capacità organizzativa e capacità di networking;
- trasparenza e affidabilità;
- apporto di risorse proprie e opportunità di integrazione con ulteriori risorse derivanti da fundraising presso istituzioni pubbliche e private.

**c) con riferimento alla qualità progettuale:**

- conoscenza del settore di riferimento dell'idea e del contesto territoriale;
- coerenza interna tra obiettivi, strategia, risorse e tempi;
- efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
- monitoraggio, valutazione e comunicazione;
- livello di visibilità assicurato alla Fondazione in tutte le fasi dell'iniziativa.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di

norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

## **B) MONITORAGGIO**

Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica i seguenti obiettivi:

1. comprendere gli effetti diretti e indiretti ed i risultati prodotti dalle iniziative finanziate in termini di quantità e tipologia di organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei progetti, fondi erogati;
2. valutare se gli interventi finanziati siano conformi alle modalità attuative previste e quali effetti producano sul territorio in termini di efficacia e crescita del capitale sociale.

Le attività di controllo riguardano:

- l'esame delle rendicontazioni economico finanziarie;
- l'esame delle relazioni finali sui risultati conseguiti. Le relazioni e le rendicontazioni sono prodotte dai soggetti beneficiari nei modi e nei tempi previsti nell'Atto di Accettazione.

Nell'ambito delle attività di controllo, può essere richiesta al soggetto beneficiario ogni informazione che dovesse considerarsi utile ai fini di un puntuale controllo circa la concreta realizzazione dell'intervento finanziato

**Per le erogazioni di importo superiore a [diecimila] verrà chiesta anche una relazione delle attività in itinere.**

A campione, potranno, inoltre, essere disposte visite dirette in loco, nel corso dell'attuazione dei progetti (in itinere) e alla loro conclusione al fine di rilevare quali processi attuativi si siano messi in campo (in itinere) e quali eredità i progetti abbiano lasciato sul territorio (monitoraggio ex post), nonché di interviste ai referenti dei gruppi di progetto e a gruppi di destinatari finali delle attività realizzate.

All'Atto di Accettazione del contributo, dovrà essere allegato un format sintetico di relazione intermedia e conclusiva, che sarà compilata, a cura del beneficiario e trasmessa, in ogni caso, propedeuticamente alla erogazione del saldo. Le relazioni conclusive redatte nelle forme sopra descritte, potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito della Fondazione secondo le modalità previste dal CdA.

La predetta relazione dovrà essere prodotta, altresì, dai beneficiari delle attività finanziate con richieste "a sportello".



### **Art. 16 Revoca dei contributi**

1. La Fondazione, previa deliberazione degli Organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del Progetto nei 90 giorni seguenti la data di sottoscrizione dell'Atto di Accettazione;
- b) attuazione del Progetto in forme, modalità, tempi, territori d'intervento che si discostino in maniera sostanziale da quelli approvati o comunque richiesti dalla Fondazione;
- c) non raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi del Progetto;
- d) documentazione delle spese non conforme alle indicazioni contenute nel Piano dei costi;
- e) decadenza in corso d'opera dei requisiti di accoglibilità;
- f) mancata presentazione della documentazione di valutazione e di monitoraggio, sia in corso d'opera che nelle fasi finali;
- g) inadempienze rilevanti da parte del Soggetto Beneficiario (quali, ad esempio, dichiarazioni mendaci, insussistenza dei necessari requisiti autorizzativi, rifiuto o impossibilità di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite tramite dichiarazioni o autocertificazioni, etc.);
- h) qualora siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- i) qualora sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate.

## **TITOLO V - Pubblicità istituzionale**

### **Art. 17 Pubblicità**

L'attività erogativa della Fondazione, compresi gli Avvisi pubblici e le altre comunicazioni ad essa connesse, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione, nonché sui canali social e mediante le iniziative di comunicazione istituzionale ritenute più adeguate ad assicurare la maggiore partecipazione possibile alle iniziative promosse.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici i risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VI – Norma transitoria**

### **Art. 18 Norma transitoria**

Le modifiche concernenti i destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Generale.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.